

STUDIO PERINETTO LORENZO

DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

CODICE FISCALE PRN LNZ 51P14 L219F - PARTITA I.V.A. 01507470019
10121 - TORINO - CORSO MATTEOTTI, 44 - TEL. 011 5623588 (3 LINEE R.A.) - FAX 011 5624225

Torino, lì 03 maggio 2013

Circolare n. 3/2013

Oggetto: Posta Elettronica Certificata – Obblighi previsti dal D.L. 179/2012 convertito, con modifiche, nella Legge 221/2012.

Gentili Clienti,

con la presente colgo l'occasione per rammentarvi l'obbligo per le **imprese individuali** di dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e la conseguente comunicazione dello stesso presso il Registro delle Imprese di competenza.

Sono interessate a tale adempimento esclusivamente le imprese individuali iscritte prima del 20 dicembre 2012 in quanto da tale data l'obbligo vige già in fase di iscrizione al Registro delle Imprese.

La scadenza prevista per la trasmissione telematica dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) presso il Registro delle Imprese è fissata per il **30 giugno p.v.**

La pratica telematica è esente da imposta di bollo e diritti di segreteria.

Lo Studio si rende disponibile, per i Clienti obbligati all'adempimento, alla esclusiva trasmissione telematica degli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) pervenuti precisando che le imprese individuali soggette all'obbligo dovranno:

- 1) recarsi presso la Camera di Commercio di competenza per farsi rilasciare un supporto per la firma digitale (**SMART CARD**);
- 2) dotarsi dell'indirizzo PEC.

La Smart Card unitamente al certificato di attribuzione PEC dovranno essere consegnati allo Studio improrogabilmente entro e non oltre il 31 maggio p.v.:

Qualora invece abbiate già provveduto alla trasmissione dell'indirizzo PEC allo Studio Vi chiediamo di comunicarci sempre entro il 31 maggio p.v., in forma scritta, la data di scadenza dello stesso nonché ogni eventuale successiva variazione.

Ogni eventuale variazione all'indirizzo PEC dovrà, d'ora in avanti, essere tempestivamente comunicata allo Studio affinché possa procedere agli opportuni adempimenti.

Si sottolinea che la mancata comunicazione della PEC nei termini previsti è sanzionata ai sensi dell'art. 2630 del Codice Civile (min. 206,00 euro – max. 2.065,00 euro).

Qualora necessitate di ulteriori chiarimenti lo Studio è a Vostra disposizione nella persona del dott. Giorgio Orecchia.

Rimanendo a disposizione cogliamo l'occasione per porgere i ns. più cordiali saluti.

Lorenzo Perinetto